



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 84 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa "COCCOLI Maria Luisa + 2 c/Provincia + 4". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno della somma di € 2.500,00 =.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° _____ U.D. Affari Legali _____ U.O. Legale e Contenzioso _____
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Causa "COCCOLI Maria Luisa + 2 c/Provincia + 4". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Impegno della somma di € 2.500,00 =.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 24/03/11, la Sig.ra COCCOLI Maria Luisa in proprio e n.q. di esercente la patria potestà sui figli minori SCANDURRA Davide e Giuseppe, ha proposto atto di appello, contro questa Provincia Regionale, avverso la sentenza n. 275/10 del Tribunale di Messina, per ottenere il risarcimento dei danni subiti con la morte del marito SCANDURRA Leonardo nel sinistro avvenuto in data 04/09/98 su una strada non di pertinenza di questa Provincia Regionale;

CONSIDERATO che appare necessaria la costituzione dell'Ente in giudizio, in quanto nessuna responsabilità può essergli addebitata in merito al suddetto sinistro, giusta relazione prot. n. 3441 del 20/12/00, redatta dal Dirigente dell'8° Dipartimento, 1° U.D.;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00 =, al lordo degli oneri di legge, che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010:

segue >

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione alla causa promossa, innanzi alla Corte di Appello di Messina, da COCCOLI Maria Luisa + 2, con atto notificato il 24/03/11, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00 =, al lordo degli oneri di legge:


IMPUTARE la somma complessiva di € 2.500,00 = al Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Atto di Appello not. 24/03/11;
2. Relaz. Tec. del 20/12/00.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA




Addi, _____

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



IL PRESIDENTE E/O L'ASSESSORE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

13.6.2011

IL DIRIGENTE

(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi **16 FEB. 2012**

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

2° DIP. 1° U.D. U.D. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1763 Atto _____ del _____

Importo € 7500,00

Disponibilità Cap. 2260 Bll. 11

Messina 30/12/11 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to **Dott. Michele BISIGNANO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il **01 APR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **27 MAR 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

Corte d'Appello di Messina

IN GIORNATA

Atto di appello

I sigg.ri **Coccoli Maria Luisa**, nata a Messina il 23.06.1973 (cod. fisc. CCC MLS 73H63 F1258V) in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore **Scandurra Davide**, nato a Messina il 29.06.1994 (cod. fisc. SCN DVD 94H29 F1580) e **Scandurra Giuseppe**, nato a Messina il 24.08.1991 cod. fisc. SCN GPP 91M24 F158I tutti residenti in Messina - Via Comunale Sperone, Vill. S. Agata - rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Pietro e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Messina - Via S. Filippo Bianchi, 59 - per mandato a margine del presente atto

propongono appello

avverso la sentenza n. 275/2010 resa inter partes dal Tribunale di Messina in data 08.02.2010 non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta contro il Comune di Messina e la Provincia Regionale di Messina per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 04.09.1998 nel quale ha perso la vita il loro congiunto Scandurra Leonardo.

Spese compensate.

In fatto.

Con atto di citazione del 03.08.2000, gli odierni appellanti convenivano in giudizio il Comune di Messina e la Provincia Regionale di Messina al fine di sentirli condannare al

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del giudizio con ogni facoltà comprese quelle di rinunciare e transigere l'Avv. GIUSEPPE DI PIETRO e l'Avv. _____

..... ed eleggo domicilio presso il suo studio. Sono stato informato sul procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e dei benefici fiscali connessi. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

*Scandurra Giuseppe
IN PROPRIO E N.Q.*

Scandurra Giuseppe

per autentica

X. G. Di Pietro

risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 04.09.1998, nel corso del quale aveva perso la vita il loro congiunto Scandurra Leonardo, rispettivamente, coniuge e padre dei medesimi.

A fondamento della domanda, premettevano che, in quella occasione, lo Scandurra percorrendo la Via Nuova Panoramica dello Stretto di Messina alla guida di una ambulanza per ragioni di servizio, giunto in prossimità dello svincolo Sperone/Papardo, si trovava la visuale ridotta dalla presenza di cassonetti per la raccolta di rifiuti che non gli consentivano di avvedersi della presenza di un consistente strato d'acqua che attraversava la carreggiata: in conseguenza di quanto sopra, la vettura perdeva di aderenza e sbandava, capovolgendosi più volte. Essendo, lo Scandurra Leonardo, deceduto a seguito delle lesioni subite, gli attori chiedevano di essere ristorati dai convenuti.

Si costituivano in causa le amministrazioni pubbliche chiamate in causa e contestavano la domanda, evidenziando come nessuna responsabilità potesse essere loro ricondotta in relazione al sinistro de quo.

In via preliminare, il Comune di Messina chiedeva anche di essere autorizzato a chiamare in causa l'AMAM e l'Altecoen s.r.l. per essere da queste manlevato per la ipotesi di accoglimento della domanda. L'Altecoen s.r.l., a sua volta, chiamava in causa il proprio assicuratore Unipol s.p.a. con

separato giudizio che veniva riunito al primo.

Nel merito, il G.I., dopo aver dichiarato la decadenza degli attori dalla prova ed avere rigettato la istanza di acquisizione degli atti del giudizio penale, trattandosi di documenti nella disponibilità libera delle parti, rigettava la domanda ritenendo non soddisfatto da parte degli attori l'onere della prova dell'accadimento e della responsabilità di alcuno dei convenuti.

Compensava le spese di lite.

La sentenza è, però, erronea ed ingiusta ed andrà riformata per i seguenti

motivi

I

Ha errato il Tribunale nel rigettare le domande sul presupposto che gli attori non avrebbero fornito la prova della dinamica e delle responsabilità.

1.1. E' fuori discussione che la domanda attrice sia stata formulata nei confronti delle amministrazioni pubbliche convenute in quanto destinatarie dell'obbligo di custodia delle strade a mente della norma contenuta nell'art. 2051 c.c..

Da quanto sopra, atteso che le modalità di verifica dell'evento non sono state contestate dalle parti in causa sotto il profilo ontologico dell'accadimento (il Comune di Messina, nelle note istruttorie del 06.07.2001, ha ammesso la circostanza della presenza di acqua sulla sede stradale; allo

stesso modo, la difesa di Unipol ha riportato uno stralcio del rapporto di CC che ha individuato nella presenza di acqua sul manto stradale una rilevante concausa del sinistro), il Tribunale - in applicazione della norma citata che stabilisce una presunzione di riconducibilità dei danni derivati da cose in custodia al suo proprietario a meno che non sia offerta la prova liberatoria - avrebbe dovuto attribuire la responsabilità, più o meno esclusiva, agli enti convenuti.

E' infatti, noto che sul danneggiato incombe solo l'onere di provare che l'accadimento sia conseguenza delle condizioni della cosa in custodia (Cass. 06.08.1997 n. 7276), ravvisandosi, nella fattispecie, una responsabilità oggettiva (Cass. 28.10.1995 n. 11264), superabile da parte del convenuto solo con la prova del caso fortuito che libera da responsabilità l'agente qualora sia dotato di autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte diretta, il danno che si è verificato (Cass. 11.06.1998 n. 5796).

Decidendo su fattispecie analoghe, la giurisprudenza ha significativamente affermato che la "Pubblica Amministrazione incorre in responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., per le lesioni riportate dall'utente di una strada urbana, o altro bene appartenente ad ente pubblico, tutte le volte in cui per l'ente cui risulta affidata la gestione del bene non sussiste una oggettiva impossibilità di

esercitare su di esso il potere di custodia, il quale si sostanzia nel potere di controllare il bene, modificare la situazione di pericolo in esso insita o che in esso si è determinata e di escludere qualsiasi terzo dalla ingerenza sulla cosa nel momento in cui risulta essersi prodotto il danno. Posto, dunque, che la norma introduce una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosa, avendone il potere di effettiva disponibilità e controllo, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, incombendo sul responsabile l'onere di dimostrare, diversamente dal paradigma generale di responsabilità ex art. 2043 c.c. l'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto" (Trib. Benevento, 19.02.2010; App. Roma, 11.01.2010).

Alla luce di questo principio ed acclarato che nella causazione del sinistro avrebbe svolto un ruolo causale rilevante la presenza di acqua sul manto stradale, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare l'ente preposto alla gestione della strada al risarcimento dei danni invocati dagli attori.

1.2. A diverse conclusioni, peraltro, non avrebbe potuto giungere il Tribunale neppure se avesse inteso ricondurre la

fattispecie alla previsione di cui all'art. 2043 c.c.: in tal caso, infatti, una volta accertata la presenza di acqua sulla carreggiata, il danneggiato non avrebbe dovuto provare tutti gli elementi voluti dalla norma in questione, ma solo che l'evento si è verificato a causa di quella condizione (Cass. 13.02.2002 n. 2075): ciò, soprattutto in considerazione del fatto che la presenza di un rivolo di acqua sulla carreggiata è stata senz'altro ritenuta costituire insidia in danno dell'utente della strada (Cass. 20.11.1998 n. 11749; Cass. 28.04.1997 n. 3630).

E, poiché la prova che la presenza del rivolo d'acqua sulla strada possa aver contribuito al determinismo causale dell'evento è stata offerta, anche sotto questo altro profilo, il primo giudice avrebbe potuto accogliere la domanda, apparendo evidente che l'incidente in cui ha perso la vita lo Scandurra Leonardo doveva essere attribuito a responsabilità degli enti gestori della strada.

1.3. Invece, il Tribunale non è giunto a queste conclusioni perché, assumendo gli attori onerati della prova dell'evento - ed essendo questi ultimi decaduti dalla prova per testi ammessa e non avendo prodotto (cosa che andava fatta senza preventiva autorizzazione del giudice) copia dei verbali di accertamento da parte dell'autorità di polizia intervenuta - ha ritenuto non raggiunta la prova delle modalità dell'incidente per come descritte.

1.3.1. Abbiamo già detto che la prova delle modalità dell'accadimento è stata offerta in giudizio da talune delle stesse parti convenute (Comune di Messina ed Unipol s.p.a.), allorchè, richiamandosi ai verbali di polizia e dell'INAIL, hanno fornito una ricostruzione dell'evento coincidente con quella indicata dagli attori con l'atto introduttivo del giudizio ed hanno individuato nella presenza di acqua sul manto stradale la causa dello sbandamento e del ribaltamento della vettura condotta dallo Scandurra.

Sicchè, ritenuto il principio di responsabilità presunta del gestore della strada per come sopra enucleato, il Tribunale avrebbe potuto, ex sé, pronunciare per l'accoglimento della domanda a prescindere dall'assolvimento dell'onere della produzione documentale.

1.3.2. Ma, ove si dovesse ritenere non bastevole la ricognizione dei fatti da parte dei convenuti e la detta produzione essenziale ai fini del decidere, è evidente che essa possa essere effettuata anche in questa sede; e ciò, sia in virtù della circostanza che il detto adempimento risulta effettuato ritualmente in primo grado (come risulta dalle memoria istruttorie del Comune di Messina e di Unipol s.p.a.) ancorchè i documenti non risultano essere stati esibiti, sia in virtù della nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., che pone limiti alla sola prova costituenda e non alla prova documentale (Cass. 14.02.2005 n. 2895; Cass. 26.08.2004 n. 16995).

Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che il verbale dei Carabinieri intervenuto sul luogo del sinistro nella immediatezza dell'accaduto (doc. all.), ha accertato la "presenza di un consistente rivolo di acqua che ha fatto perdere aderenza all'automezzo nel passaggio asciutto/bagnato", appare evidente che, sia pure con i limiti imposti dall'art. 345 c.p.c., la prova documentale andrà ritenuta ammissibile e su di essa fondata la pronuncia di accoglimento dell'appello e di tutte le domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio, con la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli appellanti nella misura che la Corte di Appello adita riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.

Per le ragioni esposte, i sigg.ri Coccoli/Scandurra, come sopra rappresentati e difesi

citano

il **Comune di Messina** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina - Ghibellina, 46 - presso il suo procuratore avv. Adelio Romano;

la **Provincia Regionale di Messina**, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina - Via Dogali, 50 - presso il suo procuratore costituito avv. Vincenzo Ciraolo;

Azienda Meridionale Acqua Messina (AMAM), in persona del

suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
Messina - Via Centonze, 36 - presso il suo procuratore
costituito avv. Luisa Carrozza;

L'Altecoen s.r.l., in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Messina - Via Ghibellina, 12 -
presso il suo procuratore costituito avv. Lorena Rotini;

Unipol s.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Messina - Via C. Battisti, 191 -
presso il suo procuratore costituito avv. Franco Di Pietro;

a comparire davanti alla Corte d'Appello di Messina alla
udienza collegiale del **30 giugno 2011** ore 09.30 e seguenti,
con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge almeno
venti giorni prima di quella data e con l'avvertimento che, in
difetto, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. per sentire accogliere le seguenti

domande

Piaccia all'Ecc. ma Corte d'appello adita:

1. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio;
2. Condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli appellanti in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;

3. Condannare chi di ragione al pagamento delle spese del giudizio oltre spese generali ed oneri fiscali.

Ai sensi e per gli effetti della L. 488/1999, si dichiara che il valore del presente giudizio è di valore indeterminato.

Si produrranno, unitamente all'originale del presente atto, la sentenza impugnata, copia del verbale redatto dai Carabinieri in data 04.09.1998 ed il fascicolo di primo grado del presente giudizio.

Messina, 19 marzo 2011.


Avv. Giuseppe Di Pietro.



Relata di notifica.

Su istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il suesteso atto a:

il Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina - Ghibellina, 46 - presso il suo procuratore avv. Adelio Romano consegnandone copia a



 la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina -

N. Febbr. 21
Via Dogali, 50 - presso il suo procuratore costituito avv.

Vincenzo Ciruolo, consegnandone copia a

~~Luigi Stella Sefo - P. M. Trovati~~
~~Gianni Bufala~~
24/03/11

UFFICIO GIUDIZIALE
Francesco Bonanno
via ...

Azienda Meridionale Acqua Messina (AMAM), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Messina - Via Centonze, 36 - presso il suo procuratore costituito avv. Luisa Carrozza, consegnandone copia a

L'Altecoen s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Messina - Via Ghibellina, 12 - presso il suo procuratore costituito avv. Lorena Rotini, consegnandone copia a

Unipol s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Messina - Via C. battisti, 191 -

presso il suo procuratore costituito avv. Franco Di Pietro,
consegnandone copia a

10481

23,11

OPTIONAL FORM NO. 10
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

23 MAR. 2011





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

8° Dip. 1° U.D.

N. 242 Allegati N. _____

Risposta a nota n. 3327/131

del 29.11.2000

Messina, 20/12/00

OGGETTO: Causa "Coccoli Maria Luisa + 2 c/Provincia + 1".

Sig. Dirigente 1° Dip. 3° U.D.
Ufficio Legale
SEDE

Con riferimento alla nota di cui in epigrafe, si relaziona quanto segue.

Il tratto di strada interessato dal sinistro denunciato non appartiene al patrimonio di questa Amministrazione. Infatti, la Strada Panoramica dello Stretto comprende esclusivamente (oltre le carreggiate della stessa strada) solo le rampe di collegamento tra la via che corre in asse al torrente Papardo e la Nuova Panoramica; mentre la S.P. n. 43(litoranea) è composta esclusivamente dalla strada che, collegando la frazione Annunziata con la frazione Granatari, si snoda per oltre 9 km. lungo la riviera nord del comune di Messina.

Per quanto a conoscenza di questo Ufficio, il tratto di strada lungo il torrente Papardo, risulta di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Messina dalla litoranea sino alla Panoramica.

Ovviamente, quindi, nessuna richiesta di autorizzazione o comunicazione di inizio lavori è pervenuta a questo Ufficio (né poteva pervenire) da parte dell'Amam, Azienda acquedotto, per i lavori di riparazione idrica in corso su detta strada al momento del sinistro.

Per la stessa motivazione non risultano autorizzazioni (o atti di vigilanza) per la collocazione di cassonetti su detta via.

Per quanto sopra nessuna responsabilità può essere addebitata a questa Amministrazione in merito al sinistro denunciato dalla sig.ra Coccoli Maria Luisa.

Il Dirigente 8° Dip. 1° U.D.
Ing. Giovanni Caminiti

5134/131
21 DIC. 2000